COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
Provincia di Macerata

Ordinanza n. 1775

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che sono pervenute numerose lamentele da parte di cittadini in merito all'eccessiva velocità dei veicoli che vi transitano lungo Via San Giovanni, Via dell'Arme e Via San Giorgio;

PRESO ATTO che nei suddetti tratti di strada vi è molta affluenza di minori in quanto nello specifico:

- in prossimità di Via San Giovanni e Via dell'Arme vi sono ubicate la scuola primaria, d'infanzia e nido d'infanzia, nonche un giardino pubblico;
- ed in Via San Giorgio vi è ubicato un giardino pubblico dove sono istallati giochi per bambini;

VERIFICATO che nei tratti di strada comunale oggetto della presente (dove vige il limite di velocità a km.50) l'eccessiva velocità raggiunta dai veicoli circolanti in prossimità ed in corrispondenza delle scuole, dei giardini pubblici, nonché delle abitazioni attigue alla strada costituisce pericolosità per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 42 CDS e l'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i.;

CONSIDERATO che in relazione al disposto dell'art.142, comma 2, del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.gs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., è possibile, ai fini della sicurezza della circolazione e tutela della vita umana, stabilire limiti diversi da quelli fissati dall'art.142, comma 1, del detto D.Lgs.;

VISTO l'art.343, comma 2, del Regolamento emanato con D.P.R.. 16 dicembre 1992, n.495, che dà facoltà all'Ente proprietario della strada di prescrivere opportune limitazioni di velocità in caso di particolari situazioni di pericolo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.179 comma 4° del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada), sulle strade ove vige il limite massimo di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h si possono istallare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte e che il medesimo articolo al comma 5° stabilisce che gli stessi dossi possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc. e che ne è vietato l'impiego nelle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli che normalmente vengono impiegati per i servizi di soccorso e di primo intervento

VISTI gli artt.5-6-7 del D.lgs 30.04.92 n°285 e l'art.6 del D.P.R.. 16.12.92 n°495;

VISTI gli artt.21e succ. del D.lgs.30.04.92 n°285 e gli artt.30 e succ. del D.P.R. 16.12.1992 n°495;

RITENUTO doveroso adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la pubblica sicurezza ed incolumità

VISTI gli art.li 6-7-20- 37- 40 - 42 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

- Per i motivi di cui in premessa che con decorrenza 16 luglio 2018 ***l'apposizione di numero 5 rallentatori*** di velocità – (dosso artificiale) di cui all'art.42 codice della strada (art.179) regolamento di esecuzione al cds – figura ii 474 degli allegati al regolamento di esecuzione del codice della strada, come di seguito indicato
  - in Via San Giovanni, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la S.P. 180 Tolentino – Camerino e l'intersezione con Via Matteotti ***di numero 2 rallentatore di velocita'***;

62020 Belforte del Chienti - Piazza Umberto I, 13 - Tel. e Fax 0733 951010 – 951011
e-mail: poliziamunicipale@belforte.sinp.net - PEC: comune.belforte.mc@legalmail.it
P.I. 00269440434

- in Via San dell'Arme , nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via San Giovanni fino al civico 10/A ***di numero 1 rallentatore di velocita'***;
- in Via San Giorgio , nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Brodolini e l'intersezione con Via Madre Teresa di Calcutta ***di numero 2 rallentatore di velocita'***

- Contestualmente viene istituito ***il limite di velocità 30 Km/h:***
  - in Via San Giovanni nella zona compresa tra l'intersezione con Via Angelucci e l'intersezione con la S.P. 180 Tolentino – Camerino e Via dell'Arme dall'intersezione con Via San Giovanni fino al civio 10/A
  - in Via San Giorgio, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Brodolini e l'intersezione con Via Madre Teresa di Calcutta

DISPONE

- che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda all'apposizione della segnaletica secondo le norme previste dal CDS e dal suo Regolamento di Esecuzione.
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Sindaco;
  - Comando Stazione Carabinieri
  - Albo pretorio on-line;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Belforte del Chienti, li 13 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Capitano CACCHINI Giancarlo)